

Le responsabilità del RUP

Autore: Laura Facondini

In: Diritto amministrativo

I recenti interventi del legislatore e la giurisprudenza degli ultimi anni hanno apportato numerose modifiche alla disciplina della responsabilità degli amministratori pubblici. In particolare, il D.L. Semplificazioni, convertito in legge L.120/2020, interviene limitando, da un lato, la responsabilità nel solo caso di dolo alla condotta attiva ed introducendo, invece, sanzioni nel caso di ritardo del Responsabile Unico del Procedimento nella conclusione delle procedure di gara.

Volume consigliato

Il legislatore interviene in tema di responsabilità amministrativa

Il D.L. Semplificazioni, convertito in legge L.120/2020 introduce una modifica definitiva, nel senso che non attiene al regime transitorio fino al 31 dicembre 2021 dovuto all'emergenza ma apporta una modifica volta ad essere definitiva, riguardo all'**elemento soggettivo** nel caso di responsabilità amministrativa.

In particolare, il D.L. semplificazione disciplina che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà di cagionare l'evento dannoso, pertanto, per accertare la responsabilità dell'amministrazione occorre la dimostrazione che il soggetto che compie l'azione voleva non solo quella specifica azione ma anche cagionare il danno dell'amministrazione.

A ben vedere ci si avvicina notevolmente al dolo penale, dove il dolo è costituito dai due elementi della volontà e rappresentazione.

Tale modifica si è resa, in verità, necessaria per superare quell'orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti che aveva accolto una concezione di dolo molto ampia dove era riconducibile a tale fattispecie il solo inadempimento voluto senza la volontà di cagionare l'evento dannoso.

Il D.L. Semplificazioni, convertito in legge L.120/2020, introduce, inoltre, una modifica transitoria e cioè in vigore e destinata ad operare solo fino al 31 dicembre 2021.

La modifica, di rilevante impatto e portata, prevede che, limitatamente ai fatti commessi in seguito all'entrata in vigore del decreto, la responsabilità della Pubblica Amministrazione è **integrata solo nel caso di dolo**.

Tale modifica e limitazione, tuttavia, riguarda solo la condotta attiva, non invece quella omissiva, coerentemente all'impianto dell'intervento del legislatore che si pone l'obiettivo di semplificare ed accelerare le procedure per incentivare gli investimenti.

Le novità introdotte sulla responsabilità del RUP

Il D.L. Semplificazioni, convertito in legge L.120/2020 introduce sanzioni nel caso di ritardo nella conclusione delle procedure.

La norma esplicita quali sono gli obiettivi, cui il legislatore intende perseguire, ovvero l'incentivazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici e la necessità di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e della emergenza sanitaria.

Il legislatore introduce a tal fine delle vere e proprie deroghe al codice degli appalti. Introduce, inoltre alcune modifiche al Codice dei Contratti e nuove modifiche ad altre leggi.

La **ratio** della norma in relazione agli affidamenti e degli appalti pubblici è quella di una **generale accelerazione delle procedure**.

In tale contesto, si prevedono dei tempi per le procedure di gara: gli affidamenti diretti devono concludersi entro 2 mesi; le procedure negoziate devono concludersi entro 4 mesi dalla determina a contrarre e le procedure aperte devono concludersi entro 6 mesi.

All'articolo 1 comma 1 e 2 comma 1, inoltre si prevedono conseguenze nel caso in cui il ritardo sia cagionato dall'operatore economico. La mancata tempestiva aggiudicazione e stipulazione del contratto nei termini di legge e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso qualora imputabili all'operatore economico costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento. Tale esclusione viene dichiarata dalla stazione appaltante.

Laddove si prevedono tempi per gli affidamenti diretti e tempi per le procedure negoziate il legislatore si riferisce alle procedure come modificate dallo stesso D.L. Semplificazioni, convertito in legge L.120/2020.

L'**articolo 1**, denominato Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, contiene modifiche al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 28 aprile 2016, n.50) per un lasso di tempo limitato, ovvero nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. Tale norma contiene deroghe agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 per il periodo emergenziale.

La norma prevede, in primo luogo, una deroga che rende attuabile l'**affidamento diretto** per appalti e lavori inferiori a 150 mila euro e per beni, servizi, incarichi d'ingegneria architettura e progettazione inferiori a 75 mila euro. In caso di affidamento diretto si applica l'articolo 32 comma 2 del Codice appalti, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto.

La norma prevede, inoltre, **procedure negoziate** per appalti di importi pari o superiori a quelli sopra e inferiori alle soglie comunitarie. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti istituzionali. Si tratta della procedura negoziata, senza bando prevista dall'articolo 63 del Codice dei contratti, previa consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione, in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Nel caso di procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono a loro scelta all'aggiudicazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso e nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.

La figura del RUP

Per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa, **individuano un RUP** per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Il RUP è individuato nel rispetto di quanto previsto dall'art.31 del Codice Appalti, tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive.

Il RUP deve possedere **capacità professionali e requisiti adeguati al compito da svolgere**.

In particolare, il responsabile unico del procedimento è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità ed importo dell'intervento.

Il RUP deve avere una specifica formazione professionale ed è soggetto a costante aggiornamento.

Nello specifico le linee guida n.3 ANAC individuano i requisiti che devono essere posseduti dal RUP nel caso di affidamenti di servizi e le forniture di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'articolo 35. Ovvero di diploma di istruzione superiore di secondo grado al termine di un corso di 5 anni ed un'anzianità di servizio di 5 anni oppure laurea triennale ed esperienza almeno triennale oppure laurea quinquennale ed esperienza biennale. L'esperienza deve essere nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/le-responsabilita-del-rup/>